# I cambiamenti introdotti dal Decreto Sicurezza 2018

Legge 1 dicembre 2018 n. 132 conversione del decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113 «disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica (…)»

# Abolizione permesso umanitario ; introduzione casi speciali

# Abrogazione soggiorno per motivi di carattere umanitario

**Art. 5 comma 6 TUI – Motivi umanitari**

- *6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti,* ***salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.***

**Art. 5 comma 6 TUI**

- 6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.

# Rilascio permesso motivi umanitari

**Art. 11 comma 1 lett. C ter DPR 394/1999**

-ter) **per motivi umanitari**, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale;

**Art 11 comma 1 lett. C ter DPR 394/1999**

***Soppresso***

# Divieto di rinnovo/proroga per motivi umanitari

*Art. 13 DPR 394/99*

1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in conformità di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, **salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.;**

**Art 13 DPR 394/99**

1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in conformita' di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, ~~salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.~~

# Facoltà connesse ai soggiorni: esclusione del permesso motivi umanitari

*Art. 14 DPR 394/99*

1. **Il permesso di soggiorno** rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari **può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero**, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare: il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, ***per motivi umanitari*** ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha 106 espresso parere favorevole, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);

**Art 14 DPR 394/99**

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare: il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha 106 espresso parere favorevole, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b).

# Abrogazione rilascio permesso motivi umanitari

*Art. 28 DPR 394/99*

1.Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

**d)per motivi umanitari negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo 19, comma 1, del testo unico.**

**Art 28 DPR 394/99**

1.Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

**Lett. d) abrogata**

# «casi speciali» La protezione sociale

## Art. 18 comma 4 TUI

- Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo, ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

## Art. 18 comma 4 TUI

- Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo **reca la dicitura casi speciali**, ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

# «casi speciali» la Violenza domestica

## Art. 18 bis TUI

*Il questore, con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima,* ***rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6,*** *per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza.*

## Art. 18 bis TUI

- Il questore, con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno ~~*ai sensi dell'articolo 5, comma 6,*~~ per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza.
- **1-*bis*. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.**

# «Casi speciali» Particolare sfruttamento lavorativo

**Art. 22 comma 12 quater TUI**

*12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno* ***ai sensi dell'articolo 5, comma 6.***

## Art. 22 comma 12 *quater e* sexies TUI

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, **un permesso di soggiorno.**

12-*quinquies*. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12 *quater* ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

# Le cure mediche

*Il precedente testo era privo di questa forma di tutela*

## Art. 19 comma 2 lett. d - bis TUI

Non è consentita l'espulsione*:*

*d-bis)* degli **stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità**, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.

# Permesso di soggiorno per Calamità Naturale

- *Istituto giuridico non previsto nella precedente normativa*

**Art. 20-*bis*.**
*Permesso di soggiorno per calamità*

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità di cui al comma 1; il permesso è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

# Atti di particolare valore civile

*Istituto giuridico non presente nel testo precedente*

**Art. 42-*bis*.**
***Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile***

1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*bis*. In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonché di svolgere attivitàpuò essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. lavorativa e

# Fattispecie giuridiche straordinarie

- Art. 18 TUI (Protezione Sociale)
- Art. 18 bis (Violenza Domestica)
- Art. 22, 12 Quater (Grave sfruttamento lavorativo)

**«casi Speciali»**

- **Art. 32 comma 3 Dlgs 25/2008 (protezione int.) «protezione speciale»**
- **Art. 19 bis (Cure mediche)**
- **Art. 42 bis (atti di particolare valore civile)**
- **Art. 20 bis (calamità naturale)**

# Fattispecie giuridiche straordinarie : **conversione**

- Art. 18 TUI (Protezione Sociale) – **convertibile lavoro**
- Art. 18 bis (Violenza Domestica) – **convertibile lavoro**
- Art. 20 bis (calamità naturale) – **non convertibile lavoro**
- Art. 22, 12 Quater (Grave sfruttamento lavorativo) –**convertibile lavoro**

- Art. 32 comma 3 Dlgs 25/2008 (protezione int.) – **non convertibile lavoro**
- Art. 19 bis (Cure mediche) – **non convertibile lavoro**
- Art. 42 bis (atti di particolare valore civile) – **convertibile lavoro**

# Conseguenze sui permessi: facoltà, diritti connessi e oneri.

# Indicazione specifica «Permesso unico di lavoro»

**Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa è inserita la dicitura: "perm. unico lavoro» ad esclusione dei seguenti casi:**

**Art. 5 comma 8.2 lett. e TUI**

*8.2. e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea o **per motivi umanitari**, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;*

**Art. 5 comma 8.2 lett. e TUI**

- 8.2. e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea **e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta**;

# Tassa rilascio e rinnovo permesso di soggiorno

*Art. 5 TUI – contributo rilascio rinnovo PSE*

Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, **per motivi umanitari.**

**Art. 5 TUI – Contributo rilascio rinnovo PSE**

Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, **per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.**

# Accordo di integrazione

***Art. 4 bis TUI accordo di integrazione***

La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, **per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari,** per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonchè dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

**Art. 4 bis TUI accordo di integrazione**

La **perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno** e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, **ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria, per i motivi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,** per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

# Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: casi di esclusione

**Art. 9 comma 3 lett. b TUI**

*b) soggiornano a titolo di protezione temporanea* ***o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta****;*

**Art. 9 comma 3 lett. b TUI**

8.2. e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea **e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,** ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

# Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati : casi di esclusione

**Art. 27 quater comma 3 bis lett. a TUI**

*3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:*
*a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea,* ***o per motivi umanitari;***

**Art. 27 quater comma 3 bis lett. a TUI**

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:
*a)* che soggiornano a titolo di protezione temporanea, **per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, 42-*bis* nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;**

# Sul ricongiungimento familiare –

# Casi per i quali non è previsto il ricongiungimento familiare

**Art. 29 comma 10 TUI**

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, **ovvero delle misure di cui all'articolo 20;**
**c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.**

**Art. 29 comma 10 TUI**

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
*a*) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
*b*) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui agli articoli 20 e 20-*bis*;
~~*c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.*~~

# Obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

*Art. 34 comma 1 lett. b) TUI*

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, **per asilo politico, per asilo umanitari,** per richiesta di asilo, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

**Art. 34 comma 1 lett. b) TUI**

*b*) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, **per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera *d-bis*,** per richiesta di asilo, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

# Accesso percorsi di istruzione e formazione

## Art. 39 comma 5 TUI

5. È comunque consentito l'accesso ai corsi di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, **per motivi umanitari** per motivi religiosi;

5-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 4-*bis*, 4-*ter* e 5-*ter* non si applicano agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea o **per motivi umanitari**

## Art. 39 comma 5 TUI

5. **È comunque consentito l'accesso ai corsi di istruzione** tecnica superiore o di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi religiosi, **per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonché ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;**

5-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 4-*bis*, 4-*ter* e 5-*ter* non si applicano agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, **per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, 42-*bis*nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;**

# Respingimento ed espulsione

# Ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale – sospensione

## Art. 10 bis comma 6 TUI

*6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,* ***ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico.***

## Art. 10 bis comma 6 TUI

6. Nel caso di **presentazione di una domanda di protezione internazionale** di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, **il procedimento è sospeso**. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, **ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, 42-*bis* del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.**

# Estensione al respingimento dei provvedimenti emessi in caso di violazione della normativa sulle espulsioni

## Art. 10 commi 2 bis, ter, quater, quinques, e sexies

Al provvedimento di respingimento disposto verso chi è entrato sottraendosi ai controlli e chi comunque è stato temporaneamente ammesso nel TN si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13.

Lo straniero non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui sopra ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Per i reati sopra  è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

Il divieto di reingresso *(2ter)* opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso.

# Espulsione amministrativa

# trattenimento in altri locali idonei

Qualora non vi sia la disponibilità di posti nel CPR ubicato nel circondario del Tribunale Competente, in attesa di convalida del trattenimento e **sino alla definizione del procedimento**, il **giudice di pace, su richiesta del questore, può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza.**

**Nel caso in cui sia in attesa dell'esecuzione dell'effettivo allontanamento il trattenimento può tenersi anche in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, seppure non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida.**

**Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurano il rispetto della dignità della persona.**

# trattenimento del richiedente asilo art. 6, 3-bis Dlgs 142/2015

Il richiedente può essere trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture ex legge Puglia, per la **determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza**.

Qualora non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei CPR, per un periodo massimo di centottanta giorni.

# Prolungamento della durata massima del trattenimento da 90 gg a 180 gg

*Art. 14 comma 5 TUI*

In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore **a 90 gg.** Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di **90 gg** indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni.

*Art. 14 comma 5 TUI*

In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore **a 180 gg.** Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di **180 gg** indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni.

# Protezione internazionale

# Il Paese di origine sicuro art, 2 bis introdotto ex novo nel D.lgs. 251/2007

Può essere considerato Paese di Origine Sicuro uno Stato non UE in cui, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, in via generale e costante, non si rilevano atti di persecuzione, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone.

Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e **non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova.**

# La decisione nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale alla luce del Paese terzo Sicuro

**Art 9 D.lgs. 25/2008**

1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto.

2. La decisione con cui viene respinta una domanda è corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.

**Art 9, comma 2 bis D.lgs. 25/2008**

1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto.

2. La decisione con cui viene respinta una domanda è corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.

**2-*bis*. La decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso.**

# Garanzie per il richiedente asilo – paese terzo sicuro

**Art 10 D. Lgs. 25/2008**

All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2.

**Art 10 D. Lgs. 25/2008**

All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2. **L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*, la domanda può essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*.**

# Competenza nella redazione dell'elenco del paese di origine sicuro

*Art 10,2 25/2008*

2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalità definite nel regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 38 un opuscolo informativo che illustra:
a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri;
b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;
c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle;
d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale, nonché informazioni sul servizio di cui al comma 2 *bis;*

**Art 10, 2 25/2008**

2. La **Commissione nazionale** redige, secondo le modalità definite nel regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 38 un opuscolo informativo che illustra:
a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri;
b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;
c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle;
d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale, nonché informazioni sul servizio di cui al comma 2 *bis;*
**d-*bis*) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi dell'articolo 2-*bis*.**

# Esame prioritario – paese terzo sicuro e altri casi preesistenti

## Art 28 D. Lgs. 25/2008

1. La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:
*a)* la domanda è palesemente fondata;
*b)* la domanda è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;
*c)* la domanda è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'art. 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
*c bis)* la domanda è esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2 *bis;*
*c-ter)* la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis.*

## Art 28 D. Lgs. 25/2008

1. La Commissione territoriale **esamina in via prioritaria la domanda**, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:
*a)* la domanda è palesemente fondata;
*b)* la domanda è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;
*c)* la domanda è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'art. 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
*c bis)* la domanda è esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2 *bis;*
***c-ter)* la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis.***

# Procedura accelerata - raddoppio dei termini nella domanda manifestamente infondata

**Art 28 bis D. Lgs. 25/2008**

1. Nel caso di **trattenimento** appena ricevuta la domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni.

2. I termini sono raddoppiati quando: ***la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*;**

**Art 28 bis D. Lgs. 25/2008**

2. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati quando: **a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo** *28-ter (casi di manifesta infondatezza)* ***;***

# la domanda manifestamente infondata: casistica

## Art 28 ter D. Lgs. 25/2008(NUOVO)

**1. La domanda è considerata manifestamente infondata**, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera *b-bis)*, quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

***a)*** il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

*b)* il richiedente proviene da **un Paese designato di origine sicu**ro ai sensi dell'articolo 2-*bis*;

***c)*** il richiedente ha rilasciato **dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine;**

***d)*** il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando **informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità** o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha **dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio** che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza;

***e)*** il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e senza giustificato motivo **non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;**

***f)*** il richiedente **ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico** a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

***g)*** il richiedente si trova nelle condizioni di cui **all'articolo 6, commi 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.**

# Procedura accelerata casi e termini differenziati

**Art 28 bis 1bis 1 ter 1 quater D. Lgs. 25/2008(NUOVO)**

1. Nel caso di **trattenimento** appena ricevuta la domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni.

**1-*bis*. Nel caso di provenienza da Paese di origine sicuro e di domanda reiterata la questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni.**

**1-*ter*. La procedura si applica anche nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli, e nei casi di Paese di origine sicuro. In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.**

**1-*quater*. le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame di queste domande.**

# La decisione nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale

*Lettera non previsto nel testo di legge previgente*

**Art 32 D. Lgs. 25/2008**

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:

***b-ter)*** **rigetta la domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi e può legalmente e senza pericolo recarvisi ed essere ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca.**

# Definizione domanda reiterata

***Disposizione non presente nel testo previgente***

**Art 2 comma 1 lett. b bis D.lgs. 25/2008**

Ai fini del presente decreto s'intende per:

b-*bis*) "**domanda reiterata**": un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda, ai sensi dell'articolo 23, e nel caso in cui la Commissione territoriale ha assunto una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 2;

# Disposizioni in materia di domanda reiterata

## *Art. 2* D. Lgs. 25/2008

1.l richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato (…) fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32. (…)

2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che debbano essere: a) estradati verso un altro Stato in virtu' degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo; b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale; c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale.

## Art 2 D. Lgs. 25/2008

1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32.

2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:
*a)* debbono essere estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
*b)* debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;
*c)* debbano essere avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale;
***d)* hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale;**
***e)* manifestano la volontà di presentare un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lett. *b)* e *b-bis)*.**

# Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento

*Art 29 bis*

Articolo non presente nel testo previgente

**Art 29 bis**

1. Nel caso in cui lo straniero abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, **la domanda è considerata inammissibile** in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29.

# La decisione nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale

**Art 32**

1 *bis*. **Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera *c)* e 16, comma 1, lettera *d-bis)* del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore, salvo che la domanda sia già stata rigettata dalla Commissione territoriale competente, ne da tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, valutando l'accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda.**

**Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.**

# La decisione nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale – la protezione speciale

*Art. 32 comma 3DLGS 25/2008*

*3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”; lo stesso decreto legge, con la modifica dell'articolo 5, comma 2 ter, TUI, stabilisce che non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.*

Art 32 comma 3 DLGS 25/2008

**3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura “protezione speciale”, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga.**

**I permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.**

# Art. 19.
*Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.*

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa **rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.**

# Norme transitorie al permesso per motivi umanitari

- 8. Fermo restando i casi di conversione, **ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto** ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno per **protezione speciale**, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di **cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.**

- 9. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura **«casi speciali»** ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

# Cessazione status di rifugiato

*Art. 9*

Uno straniero cessa di essere rifugiato quando: *d)* si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;

**Art 9**

Uno straniero cessa di essere rifugiato quando: *d)* si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;

**2-*ter*. Per l'applicazione del comma 1, lettera *d)*, è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi.**

# Cessazione dello status di protetto sussidiario

*Art. 15*

La cessazione dello status di protezione sussidiaria è dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura tale che la protezione non è più necessaria.

2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, è necessario che le mutate circostanze abbiano natura così significativa e non temporanea che la persona ammessa al beneficio della protezione sussidiaria non sia più esposta al rischio effettivo di danno grave di cui all'articolo 14 e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

**Art 15**

La cessazione dello status di protezione sussidiaria è dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura tale che la protezione non è più necessaria.

2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, è necessario che le mutate circostanze abbiano natura così significativa e non temporanea che la persona ammessa al beneficio della protezione sussidiaria non sia più esposta al rischio effettivo di danno grave di cui all'articolo 14 e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

**2-*ter*. Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi.**

# Diniego dello status di rifugiato

*Art. 12 DLGS 251/2007*

Sulla base di una valutazione individuale, lo status di rifugiato non e' riconosciuto quando:

c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

*Art. 12 DLGS 251/2007*

*c)* lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale **ovvero dagli articoli 336, 583, 583-*bis*, 583-*quater*, 624 nell' ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3), e 624-*bis*, comma 1, *(nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3))*, del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numeri 2) 6) e 7-*bis*) sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.**

# Controversie in materia di protezione internazionale

*Art. 35 bis DLGS 25/2008*

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

Art 35 bis DLGS 25/2008

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35, **anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3,** sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

# Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato

*Art. 35 bis DLGS 25/2008*

*3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:*
*a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un* ***provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286****;*
*b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;*
*c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);*
*d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti* ***di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c)***

**Art 35 bis DLGS 25/2008**

3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
*a)* da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un **provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'art. 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**;
*b)* avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
*c)* avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera *b-bis)*;
*d)* avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti **di cui all'art. 28-*bis*, commi 1-*ter* e 2.**

# Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato

*Art. 35 bis DLGS 25/2008*

5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara ~~*per la seconda volta*~~ inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale **ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *b).*** Quando, nel corso del procedimento giurisdizionale regolato dal presente articolo, sopravvengono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1 *bis*, cessano gli effetti di sospensione del provvedimento impugnato già prodotti a norma del comma 3.

**Art 35 bis DLGS 25/2008**

5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento **che dichiara inammissibile la** domanda di riconoscimento della protezione internazionale **ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *b)*, nonché del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1 *bis*. Quando, nel corso del procedimento giurisdizionale regolato dal presente articolo, sopravvengono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1 *bis*, cessano gli effetti di sospensione del provvedimento impugnato già prodotti a norma del comma 3.**

# Competenza per materia delle sezioni specializzate

*Art. 3 legge 46/2017*

**c) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto, nonché' dell'articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché' per la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015;

Art 3 legge 46/2017

*c)* **per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo**, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto, nonché dell'articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015;

# Competenza per materia delle sezioni specializzate

*Art. 3 legge 46/2017*

*4-bis. Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.*

Art 3 comma 4bis legge 46/2017

**4-*bis*. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.**

# Accoglienza

# Da SPRAR a SIPROIMI

Le definizioni di « Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati » ovvero di « **Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati** » di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presenti, in disposizioni di legge o di regolamento, si intendono sostituite dalla seguente: **« Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati »** di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.

# Regime transitorio di accoglienza

**I richiedenti asilo** presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato.

**I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento della maggiore età** rimangono nel Sistema di protezione fino alla definizione della domanda di protezione internazionale.

**I titolari di protezione umanitaria** presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza.

# Beneficiari del SIPROIMI

Art 1 sexies l 39/90

*1.Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.*

Art 1 sexies l 39/90

**1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano di sostegno finanziario di cui al comma 2, posso accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera *d-bis)*, 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.**

# Progetti di accoglienza e risorse economiche

Art 1 sexies comma 2 l 39/90

2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

Art 1 sexies comma 2 l 39/90

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali.

# Servizio Centrale

**Art 1 sexies comma 4 l 39/90**

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e *dello straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

**Art 1 sexies comma 4 l 39/90**

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione dei soggetti di cui al comma 1 e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

# Monitoraggio e controllo

*Art 20 comma 1 d.lgs. 142/2015*

1. *Ferme restando le attività svolte dal Servizio centrale di cui all'articolo 1-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39*, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno svolge, anche tramite le prefetture - uffici territoriali del Governo, attività di controllo e monitoraggio della gestione delle strutture di accoglienza previste dal presente decreto. Le prefetture possono a tal fine avvalersi anche dei servizi sociali del comune.

Art 20 comma 1 d.lgs. 142/2015

1. **Il Dipartimento per le libertà civili del Ministero dell'interno** svolge, anche tramite le prefetture - uffici territoriali del Governo, attività di controllo e monitoraggio della gestione delle strutture di accoglienza previste dal presente decreto. Le prefetture possono a tal fine avvalersi anche dei servizi sociali del comune.

# Indirizzo e domicilio

2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o strutture di cui **agli articoli 6, 9, 11 e 14**, l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonché' di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto. L'indirizzo del centro ovvero il diverso domicilio di cui al comma 1 è comunicato dalla questura alla Commissione territoriale.

**Art 5 comma 2 d.lgs. 142/2015**

2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o strutture di cui **agli articoli 6, 9 e 11,** l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonché di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto. L'indirizzo del centro ovvero il diverso domicilio di cui al comma 1 è comunicato dalla questura alla Commissione territoriale.

# Sistema di accoglienza italiano

**Art 8 comma 1 d.lgs. 142/2015**

*1. Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16, e si articola in una fase di prima accoglienza assicurata nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 e una fase di seconda accoglienza disposta nelle strutture di cui all'articolo 14.*

**Art 8 comma 1 d.lgs. 142/2015**

1. Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16.

# Abolizione trasferimento richiedente da CARA/CAS a SIPROIMI

**Art 9 comma 5 d.lgs. 142/2015**

5. Espletate le operazioni e gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente che ne faccia richiesta, anche in pendenza dell'esame della domanda, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 15, è trasferito nelle strutture di cui all'articolo 14, individuate anche tenendo conto delle particolari esigenze del richiedente di cui all'articolo 17. In caso di temporanea indisponibilità di posti nelle strutture di cui all'articolo 14, il richiedente rimane nei centri di cui al presente articolo, per il tempo strettamente necessario al trasferimento. Il richiedente portatore delle particolari esigenze di cui all'articolo 17 e' trasferito in via prioritaria nelle strutture di cui all'articolo 14.

**Art 9comma 5 d.lgs. 142/2015**

abrogato

# Abolizione trasferimento richiedente da CARA/CAS a SIPROIMI

*Art 11 comma 1 d.lgs. 142(/2015*

1. *Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno delle strutture* ***di cui agli articoli 9 e 14,*** *a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza.*

**Art 11 comma 1 d.lgs. 142(/2015**

1. Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri di **cui all'articolo 9,** a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza.

# Apertura CAS: parere ente locale

*Art 11 comma 2 d.lgs. 142(/2015*

2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, **sentito l'ent**e locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. E' consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione.

**Art 11 comma 2 d.lgs. 142(/2015**

2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, **previo parere dell'ente locale** nel cui territorio è situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. È consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione.

# L'Accoglienza prevalente nei CAS

*Art. 11 comma 3 d.lgs. 142/2015*

L'accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente **nelle strutture di cui all'articolo 9 ovvero nelle strutture di cui all'articolo 14.**

Art 11 comma 3 d.lgs. 142/2015

L'accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente **nei centri di cui all'articolo 9.**

# Sulle condizioni di accoglienza

*Art 12 comma 3 d.lgs. 142/2015*

Con il regolamento di cui all'articolo 30, sono individuate forme di partecipazione e di coinvolgimento dei richiedenti nello svolgimento della vita nelle strutture di cui **agli articoli 9, 11 e 14.**

**Art 12 comma 3 d.lgs. 142/2015**

Con il regolamento di cui all'articolo 30, sono individuate forme di partecipazione e di coinvolgimento dei richiedenti nello svolgimento della vita nelle strutture **di cui agli articoli 9 e 11.**

# Modalità di accesso al sistema di accoglienza (*titolo modificato*)

*Art 14 comma 1 d.lgs. 142/2015*

1. Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, **alle misure di accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e finanziate dal Fondo di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto anche in deroga al limite dell'80 per cento di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-sexies.**

Art 14 comma 1 d.lgs. 142/2015

1. Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza **del presente decreto.**

# Modalità di accesso al sistema di accoglienza

*Art 14 comma 2 d.lgs. 142(/2015*

Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione dei progetti di accoglienza di cui al comma 1. Il medesimo decreto detta le linee guida per la predisposizione dei servizi da assicurare, compresi quelli destinati alle persone portatrici di esigenze particolari di cui all'articolo 17.

**Art 14 comma 2 d.lgs. 142(/2015**

Abrogato

# Modalità di accesso al sistema di accoglienza

*Art 14 comma 3 d.lgs. 142/2015*

La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale.

Art 14 comma 3 d.lgs. 142(/2015

**Al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.** La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale.

# Individuazione della struttura di accoglienza (*titolo modificato*)

***Art 15 comma 1 e 2 d.lgs. 142/2015***

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 14, comma 1, il richiedente presenta richiesta di accesso all'accoglienza per se' e per i propri familiari, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.

2. La prefettura - ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14.

**Art 15 comma 1 e 2 d.lgs. 142/2015**

Abrogati

# Individuazione della struttura di accoglienza (*titolo modificato*)

***Art 17 comma 4 d.lgs. 142/2015***

*4. Nell'ambito del sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 14, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti portatori di esigenze particolari, individuati con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14, comma 2, che tengono conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze.*

**Art 14 comma 4 d.lgs. 142/2015**

Abrogato

# Individuazione della struttura di accoglienza (*titolo modificato*)

*Art 17 comma 6 d.lgs. 142(/2015*

6. I servizi predisposti ai sensi **dei commi 3 e 4** garantiscono una valutazione iniziale e una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, da parte di personale qualificato.

Art 17 comma 6 d.lgs. 142(/2015

6. I servizi predisposti **ai sensi del comma 3** garantiscono una valutazione iniziale e una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, da parte di personale qualificato.

# Accoglienza MISNA

*Art 19 comma 3 d.lgs. 142(/2015*

l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, (…).

I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo.

**Art 19 comma 3 d.lgs. 142/2015**

l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova (…).

I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo **e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del comune interessato all'accoglienza dei minori.**

# Lavoro e formazione professionale

*Art 22 comma 3 d.lgs. 142/2015*

3. I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente.

**Art 22 comma 3 d.lgs. 142/2015**

Abrogato

# Partecipazione dei richiedenti ad attività di pubblica utilità

*Art 22 bis comma 1 d.lgs. 142/2015*

*I prefetti promuovono, d'intesa con i Comuni e con le regioni e le province autonome, anche nell'ambito dell'attività dei Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ogni iniziativa utile all'implementazione* ***dell'impiego di richiedenti protezione internazionale,*** *su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti.*

**Art 22 bis comma 1 d.lgs. 142/2015**

I prefetti promuovono, d'intesa con i Comuni e con le Regioni e le Province autonome, anche nell'ambito dell'attività dei Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ogni iniziativa utile all'implementazione **dell'impiego di titolari di protezione internazionale**, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti.

# Partecipazione dei richiedenti ad attività di pubblica utilità

*Art 22 bis comma 3 d.lgs. 142/2015*

3. Per il coinvolgimento **dei richiedenti protezione internazionale** nelle attività di cui al comma 1, i Comuni, le regioni e le province autonome possono predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo. **I progetti presentati dai Comuni, dalle regioni e dalle province autonome che prestano i servizi di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono esaminati con priorità ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al presente comma.**

**Art 22 bis comma 3 d.lgs. 142/2015**

3. Per il coinvolgimento **dei titolari di protezione internazionale** nelle attività di cui al comma 1, i Comuni, le Regioni e le Province autonome possono predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo. ~~*I progetti presentati dai Comuni, dalle Regioni e dalle Province autonome che prestano i servizi di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono esaminati con priorità ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al presente comma*~~

# Revoca delle condizioni di accoglienza

*Art 23 comma 1 e 7 d.lgs. 142/2015*

1.Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture **di cui all'articolo 14,** dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:

7. Quando la sussistenza dei presupposti per la valutazione di pericolosità del richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, emerge successivamente all'invio **nelle strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14,** il prefetto dispone la revoca delle misure di accoglienza ai sensi del presente articolo e ne da' comunicazione al questore per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6.

**Art 23 comma 1 e 7 d.lgs. 142/2015**

1.Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture **di cui agli articoli 9 e 11,** dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:

7. Quando la sussistenza dei presupposti per la valutazione di pericolosità del richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, emerge successivamente all'invio nelle strutture **di cui agli articoli 9 e 11**, il prefetto dispone la revoca delle misure di accoglienza ai sensi del presente articolo e ne da' comunicazione al questore per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6.

# Competenza commissione ed accoglienza

*Art 13 comma 2 D.lgs. 25/2008*

2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze **di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,** al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.

**Art 13 comma 2 d.lgs. 25/2008**

2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze **di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142**, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.

# Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica

# Permesso di soggiorno come documento di riconoscimento

*Art 4 comma 1 d.lgs. 142/2015*

1. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

**Art 4 comma 1d.lgs. 142/2015**

1. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-*bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. **Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.**

# Iscrizione anagrafica per il richiedente asilo

***Art 4 comma 1 d.lgs. 142/2015***

*Comma non presente nel testo previgente*

**Art 4 comma 1bis d.lgs. 142/2015**

1-*bis*. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

# Il domicilio

*Art 5 comma 3 D.lgs. 142/2015*

*3. Per il richiedente accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, a cui e' stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*

*4. Il prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda ovvero alla sede della struttura di accoglienza puo' stabilire, con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5, **un luogo di residenza** o un'area geografica ove il richiedente puo' circolare.*

**Art 5 comma 3 D.lgs. 142/2015**

**3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2.**

4. Il prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda ovvero alla sede della struttura di accoglienza può stabilire, con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, **un luogo di domicilio** o un'area geografica ove il richiedente può circolare.

# Sulla cittadinanza

# Conoscenza della lingua italiana come requisito per il riconoscimento della cittadinanza

*articolo non presente nel testo previgente*

**Art 9.1 legge 91/92**

1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 **è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1** del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

# Contributo economico istanza riconoscimento cittadinanza

**Art 9 bis comma 2 legge 91/92**

Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di **un contributo di importo pari a 200 euro.**

**Art 9bis comma 2 legge 91/92**

Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di **un contributo di importo pari a 250 euro.**

# Durata procedimento

*Articolo non presente nel testo previgente*

**Art 9ter legge 91/92**

Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli artt. 5 e 9 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.

**Si applica per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.**

# Revoca cittadinanza

*Articolo non presente nel testo previgente*

**Art 10 bis legge 91/92**

. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-*ter* e 270-*quinquies.2*, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata**,** entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

# Sul rilascio degli atti di stato civile

**Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civil**e occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana è **stabilito in sei mesi dalla data di presentazione** della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera.